



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 185/11/CSP**

**SEGNALAZIONE DEL SIG. FILIPPO MASSARI  
COMPONENTE DEL COMITATO SVILUPPO AREE INTERNE LUCANE  
(CSAIL) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9  
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, DA PARTE  
DELLA REGIONE BASILICATA**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti 6 luglio 2011;

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000 e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modificazioni;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo*", e successive modificazioni;

RILEVATO che con decreti del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2011, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 4 aprile 2011, sono stati indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011 quattro referendum popolari aventi ad oggetto: 1) l'abrogazione dell'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dall'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; 2) l'abrogazione parziale del comma 1 dell'art. 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito; 3) l'abrogazione parziale di norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare; 4) l'abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte costituzionale;

VISTA la delibera n. 98/11/CSP del 30 marzo 2011, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i quattro referendum popolari aventi ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni e del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza della corte costituzionale n. 325 del 2010; l'abrogazione parziale dell'art. 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; l'abrogazione parziale del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni e integrazioni successive, limitatamente all'art. 7, comma 1, lett. d); l'abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51, indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011”* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 18 aprile 2011;

VISTA la segnalazione del sig. Filippo Massari, componente del Comitato Sviluppo Aree Interne Lucane (CSAIL), pervenuta in data 3 giugno 2011 (prot. n. 28055), nella quale si lamenta la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a seguito della pubblicazione sul sito internet *“www.Basilicatanet.it”* della regione Basilicata, in data 1 giugno 2011 (ore 15:39 circa), di una dichiarazione del Presidente della regione Vito De Filippo in materia di referendum, a suo giudizio contraria alle norme sulla par condicio, nella quale si legge quanto segue: *“La decisione con la quale la Cassazione, accogliendo l'istanza del PD, ha spalancato le urne dei referendum anche al quesito sul nucleare, che andrà ad aggiungersi ai due sull'acqua pubblica e a quello sul legittimo impedimento, riconsegna nelle mani dei cittadini il diritto a decidere del proprio futuro. Sono sicuro che i lucani sapranno dare, ancora una volta, così come avvenne nei giorni della protesta di Scansano, una risposta democratica chiara, netta, che chiuda per sempre la porta alle lusinghe della potente lobby del nucleare presente anche nel nostro Paese. Il*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*raggiungimento del quorum – alla luce di quanto avvenuto in occasione delle ultime tornate elettorali – resta, è vero, un obiettivo ambizioso. Ma in questo caso credo che l'intera classe dirigente del centrosinistra di Basilicata, facendo proprio l'appello lanciato in queste ore dal segretario regionale del PD, Roberto Speranza, saprà mobilitarsi per convincere gli elettori lucani a recarsi alle urne nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 giugno, per esprimere quattro, inequivocabili, SI contro il nucleare, a favore della gestione pubblica dell'acqua e contro quella vera e propria legge ad personam che va sotto il nome di legittimo impedimento”;*

VISTA la nota del 6 giugno 2011 (prot. n. 28161) del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale la predetta segnalazione è stata trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata al fine di procedere ai conseguenti accertamenti istruttori in vista dell'adozione da parte dell'Autorità dei provvedimenti di competenza;

VISTA la nota pervenuta in data 22 giugno 2011 (prot. n. 31922) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata ha trasmesso gli esiti dell'istruttoria ai fini delle conseguenti valutazioni dell'Autorità, dai quali risulta in sintesi quanto segue:

- il Comitato si è riunito in data 10 giugno 2011 per esaminare la denuncia CSAIL trasmessa dall'Autorità;
- il verbale della riunione riporta l'opinione espressa dai diversi componenti alcuni dei quali ritengono che la fattispecie, alla luce della documentazione in atti, integra gli estremi della violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
- a giudizio del consigliere Carcuro la pubblicazione sul sito origina dalla pronuncia della Corte di Cassazione sul quesito referendario n. 3 e il Presidente della Regione si è limitato ad esprimere la posizione ufficiale istituzionale derivante da una serie di attività intraprese tanto dalla Giunta quanto dal Consiglio in relazione alle norme al centro del referendum;
- inoltre, in merito al regime di par condicio, l'ufficio stampa del Consiglio e della Giunta regionale, d'intesa con il Co.re.com. medesimo, aveva previsto che fosse data notizia delle posizioni ufficialmente assunte dalla Giunta e dall'ufficio di Presidenza in nome e per conto delle rispettive istituzioni;
- il Comitato dunque, pur auspicando per il futuro un atteggiamento più prudentiale da parte dell'Amministrazione, conclude assumendo che la fattispecie si inquadri *“in una area grigia in cui non può comunque ritenersi nettamente travalicato il limite imposto dalla regolamentazione”*.

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che *“Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei referendum”*;

RILEVATO che durante la campagna referendaria è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, così come ribadito dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011;

RITENUTO che la dichiarazione del Presidente della Regione, pubblicata in data 1 giugno 2011, sul sito istituzionale della Regione essendo rivolta a promuovere la partecipazione della cittadinanza al voto fornendo al contempo una chiara indicazione di voto non integri i caratteri di impersonalità e indispensabilità ai fini dell'efficace svolgimento delle funzioni, cui la norma ancora la possibilità di deroga al divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della predetta comunicazione istituzionale a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

## **ORDINA**

alla regione Basilicata di pubblicare sul proprio sito *web*, entro dieci giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della dichiarazione del Presidente della Regione Vito De Filippo pubblicata in data 1 giugno 2011 di cui in premessa. In tale messaggio si dovrà, espressamente, fare riferimento al presente ordine.

*X*



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione, entro i successivi dieci giorni dalla pubblicazione del suddetto messaggio, all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli", fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo rese pubblica.

La comunicazione dovrà essere anticipata alla seguente utenza fax: 081-7507877.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Roma, 6 luglio 2011

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola